

# TAP

Trans Adriatic Pipeline



## **Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale e Sociale Allegato 5 Osservazioni al PPTR e Corrispondenza con AdB e Settore Foreste**

## INDICE

TAP AG – Osservazioni al PPTR Puglia	3
Lettera dell'Autorità di Bacino in cui la stessa dichiara di non doversi esprimere in merito al progetto TAP	21
Lettera del settore foreste della Regione Puglia con richieste di chiarimenti relative al progetto TAP in corso di VIA	23
Successiva lettera di risposta di TAP alle richieste del Settore Foreste sopra menzionate	24



Trans Adriatic Pipeline

Egr. Slg.  
Presidente della Giunta Regionale  
p.t. Regione Puglia  
Dott. Nicola Vendola  
Lungomare N. Sauro 31-33  
70121 - BARI

Riferimento: LT-TAPIT-ITSK-00213  
Tel: +39 06 45 46 941  
E-Mail: [giampaolo.russo@tap-ag.com](mailto:giampaolo.russo@tap-ag.com)

Spett.le Regione Puglia  
Servizio Assetto del Territorio  
Via Giovanni Gentile 52  
70126 - BARI

Roma, 24.12.2013

Raccomandata a.r.

**Trasmissione anche tramite posta elettronica a:**

- [assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it)
- [servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)
- [paesaggio@regione.puglia.it](mailto:paesaggio@regione.puglia.it)

**TAP – Trans Adriatic Pipeline AG / Regione Puglia. Piano Paesaggistico Regionale Territoriale adottato con DGR del 2.8.2013, n. 1435, e riadottato con DGR del 29.10.2013, n. 2022.**

La Trans Adriatic Pipeline AG, con sede secondaria Italiana in Roma in via IV Novembre 149, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giampaolo Russo (c.f. RSSGPL61D20Z229H), ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R. n. 20/2009, formula osservazioni in relazione alla disciplina del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale.

**Premessa.**

1. In applicazione degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, rubricato *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (in seguito, Codice), con DGR del 2.8.2013, n. 1435, la Regione Puglia ha adottato il *Piano paesaggistico territoriale regionale* (in appresso, PPTR). Il Piano adottato è stato modificato con DGR del 29.10.2013, n. 2022. Le modifiche hanno fondamentalmente riguardato il Titolo VIII delle NTA del PPTR e le connesse Linee guida contenute nell'elaborato 4.4.1.

Il PPTR persegue la finalità di *tutela e valorizzazione, recupero e riqualificazione dei paesaggi della Puglia*. In particolare, il PPTR mira alla *promozione e alla realizzazione dello sviluppo sociale ed economico autosostenibile e durevole, nonché all'uso consapevole del territorio* (art. 1 NTA del PPTR).

In ragione di ciò, il PPTR disciplina una pluralità di beni paesaggistici (artt. 45 e 62 NTA del PPTR), già compresi nelle *aree tutelate per legge* (art. 142 Codice). Tra essi, per quanto qui di interesse, si evidenziano i *territori costieri* e i *territori coperti da boschi* (lett. a e g).

Il PPTR, inoltre, individua e tutela altri beni (sempre per quanto qui di interesse), riconducibili al novero degli *ulteriori contesti* (art. 143 Codice), cioè i *cordoni dunari* e l'*area di rispetto dei boschi* (artt. 56 e 63 NTA del PPTR).

In ordine ai *territori costieri*, il PPTR stabilisce che sono ammissibili i piani, progetti e interventi concernenti la *«realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata e/o di pubblico interesse, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove»* (art. 45, comma 3, lett. b7, NTA del PPTR).

Circa i boschi, il PPTR dispone che non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportino la *«realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistenti»* (art. 62, comma 2, lett. a9, NTA del PPTR).

Identico divieto è sancito in ordine ai *cordoni dunari* e alle *aree di rispetto ai boschi*. Difatti, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lett. a8 (*cordoni dunari*), nonché dell'art. 63, comma 2, lett. a6 (*aree di rispetto ai boschi*), è prescritto che *«In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 92, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: ... realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistenti»*.

In base, poi, all'art. 95, comma 1, delle NTA del PPTR, rubricato *Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità*, *«Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purchè in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette aree siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzate e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione»*.

L'autorizzazione paesaggistica e l'accertamento di compatibilità paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR. Gli obiettivi di qualità e le normative d'uso sono, invece, indicati – come richiamato dal citato art. 95 – dall'art. 37 NTA del

PPTR.

2. TAP AG svolge attività di trasporto di gas naturale (attività dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000).

Il 30.8.2011 TAP ha depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico istanza di autorizzazione ex art. 52 *quinquies*, comma 2, DPR n. 327/2001, per la costruzione e l'esercizio del gasdotto di interconnessione tra l'Italia, l'Albania e la Grecia, con approdo in località San Foca a Melendugno (LE), che consenta di approvvigionare l'Italia e l'Europa meridionale mediante gas naturale proveniente dall'Azerbaijan.

Il gasdotto TAP è stato incluso nella Rete Nazionale dei Gasdotti per il trasporto del gas naturale (in seguito, RNG) di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999, n. 144) e art. 1, comma, 8 L.n. 239/2004, con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 21/10/2010 n. 48973 e poi con ulteriore D.M. 19/12/2011 n. 57544.

In virtù di tale esito (inclusione nella RNG), il gasdotto TAP si configura quale infrastruttura strategica e di preminente interesse per lo Stato.

Lo stesso Gasdotto TAP risulta infatti espressamente menzionato e contemplato nella SEN ("Strategia Energetica Nazionale"), approvata con Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente dell'8.3.2013.

In tale documento, che il D.I. definisce quale "Atto di indirizzo strategico", si afferma, in particolare, che tra gli obiettivi fondamentali da perseguire vi è quello di ***“facilitare la realizzazione di infrastrutture di importazione e stoccaggio in regime di esenzione dall'accesso dei terzi, con costi di investimento sostenuti dai soggetti proponenti, senza garanzie di ricavi o contributi finanziari di natura pubblica. In particolare, si intende promuovere la costruzione di progetti GNL recentemente autorizzati e di altri in fase di autorizzazione ... nonché, per quanto riguarda i gasdotti, promuovere l'apertura del Corridoio Sud per l'import di gas dall'area del Caspio e da altri Paesi verso l'Italia, in particolare il progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline)”***.

Inoltre, proprio con riferimento al regime di esenzione, poc'anzi menzionato, dapprima si è espressa positivamente l'AEEG - Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale, congiuntamente alle Autorità per l'energia greca e albanese – con deliberazione 78/2013/R/GAS del 28.2.2013 – ha approvato il documento «*Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP AG's Exemption Application*», concernente il parere favorevole alla «*richiesta di esenzione*» ex art. 36 Direttiva 2009/73/CE avanzata dalla società TAP; e sulla scorta di quanto precede, con ulteriore ed apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'Energia – del 13.3.2013, il Governo Italiano ha disposto il «*Rilascio dell'esenzione*» (art. 1) in «*conformità a quanto contenuto nella Joint Opinion delle Autorità di regolazione italiana, greca e albanese*» (decreto notificato anche alla Commissione europea). Tale decreto è stato poi ulteriormente integrato dai successivi D.M. del

25.6.2013 e del 6.11.2013 e, in quest'ultimo, si conferma in particolare che:

- “la realizzazione del gasdotto in questione risulta di **rilevanza strategica**, in considerazione dello sviluppo della domanda di gas europea, sia al fine di diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento, sia per favorire lo sviluppo della concorrenza nel mercato italiano ed europeo del gas naturale, mediante l'approvvigionamento di gas a condizioni competitive di fornitura;
- - l'investimento è tale da rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti, per i seguenti motivi:
- il progetto interconnette per la prima volta, tramite la Grecia e l'Albania, l'Italia e l'Unione europea alle aree del Caspio, con la possibilità di importazione di gas nella sua prima fase dall'Azerbaijan;
- il progetto consente l'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori, e inoltre potrà contribuire a una più concorrenziale ripartizione delle quote di mercato detenute dagli altri soggetti importatori”.

Da ultimo, sempre con riferimento allo “status” del progetto TAP, si evidenzia come lo stesso risulti del pari incluso nella “Union List of projects of common interest” (PCI) ai sensi del Regolamento UE n. 347 del 17.4.2013 (v. pag. 33, sez. Italy del Cluster, punto 7.1.3., “Gas pipeline from Greece to Italy via Albania and the Adriatic Sea, currently known as the “Trans Adriatic Pipeline”).

Quanto all'ultimo Aggiornamento ufficiale della citata RNG, lo stesso è attualmente contenuto nel D.M. del 28/01/2013 n. 66645, in G.U. del 19/2/2013 n. 42. Il decreto annovera il gasdotto TAP tra gli «Interconnector» di cui all'Allegato 3, classificandolo nella tipologia f), ossia tra le «reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c, d, ed e) (ossia gasdotti ricadenti in mare, o gasdotti di importazione ed esportazione, gasdotti collegati agli stoccaggi ecc.) che risultano attualmente in progetto o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni o in costruzione».

Sulla scorta di tale riconosciuto *status* (gasdotto compreso nella RNG), la TAP, odierna deducente, ha formulato l'istanza autorizzatoria ai sensi dell'art. 52 *quinquies*, comma 2, DPR n. 327/01, concernente le «disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali», al fine di sottoporre il progetto del gasdotto alla speciale procedura di Autorizzazione Unica ivi prevista.

Dalla norma consegue quanto segue:

- a) le funzioni in merito all'autorizzazione, realizzazione e all'esercizio degli impianti sono di competenza dello Stato;
- b) L'Autorizzazione Unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione paesaggistica, nonché la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale e inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso (autorizzazione, permesso nulla osta, concessione ecc.), ivi compresa, costituendo dunque titolo (unico, per l'appunto) per la realizzazione dell'opera.

Nel contempo, presso il Ministero dell'Ambiente (MATTM), TAP AG ha incardinato apposita procedura di VIA (come prescritto per legge), tuttora in corso di svolgimento. Il 10.9.2013 TAP AG ha depositato, presso lo stesso MATTM, l'integrazione documentale inerente al progetto sottoposto a valutazione ambientale, anche in ragione delle indicazioni in tal sede formulate dalla Commissione Tecnica del Ministero.

3. Con finalità collaborativa TAP AG propone le seguenti

### Osservazioni al PPTR Puglia

#### Osservazione n. 1. Circa le previsioni di cui agli artt. 52, 62 e 63 delle NTA, recanti divieto assoluto di localizzazione del gasdotto TAP nelle aree ivi previste.

Le disposizioni delle NTA appena riportate, per le aree ricoperte da boschi, nonché quelle che costituiscono "are(e) di rispetto dei boschi" e in cui vi sono "cordoni dunari" - prevedono espressamente la non ammissibilità di progetti che abbiano ad oggetto "la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".

Tali prescrizioni, prevedendo per le aree indicate un divieto assoluto di realizzazione di gasdotti, si è dell'avviso che siano illegittime in quanto esorbitano dalle competenze proprie della Regione, invadendo, invece, il campo delle competenze normative statali. In altri termini, la materia trattata (Approvvigionamento dell'Energia) fa sì che le previsioni localizzative e le relative scelte riguardanti le infrastrutture energetiche debbano necessariamente scaturire da un processo governato dai principi dell'intesa Stato Regione e della leale cooperazione istituzionale.

È opportuno, sul punto, definire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 117 della Costituzione:

- al comma 2, contempla la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" tra le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva;
- al comma 3, contempla il "governo del territorio" e il "trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie di legislazione concorrente, per le quali le Regioni hanno sì potestà legislativa, ma nell'ambito e nel rispetto dei principi generali fondamentali stabiliti dallo Stato.

Con riferimento a questi ultimi, deve in particolare richiamarsi l'art. 29 del D.lgs. n. 122/98, che (1° comma) **riserva allo Stato** "le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale" nonché quelle (2° comma, lett. g) concernenti "le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".

In applicazione del quadro di riferimento costituzionale appena accennato, il legislatore ha inteso regolare entrambe le materie di legislazione concorrente prevedendo forme di collaborazione e di intesa tra Stato e Regione:

- in particolare, gli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedono che la Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni relative alla pianificazione paesaggistica, possa stipulare Intese con il Ministero dell'Ambiente e con il Ministero dei Beni culturali per la formazione dei piani paesaggistici;
- l'art. 1 della l. 239/2004 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) attribuisce allo Stato le competenze in materia di reti nazionali di trasporto di energia, da esercitarsi d'intesa con le Regioni interessate. In tal caso, la fisiologica compresenza di interessi statali e regionali dimostra la ragionevolezza della scelta del legislatore statale che ha previsto l'Intesa tra Stato e Regione ai fini della localizzazione e realizzazione dei gasdotti ex art. 1 comma 8, lett. b., n. 2 della l.n. 239/04.

In particolare, con specifico riferimento al tema trattato, va chiarito che l'art. 1 L.n. 239/2004, recante per espressa previsione dello stesso legislatore, "*principi fondamentali in materia energetica ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione*", attribuisce allo Stato la definizione degli "*obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale*". A tal fine lo Stato "*si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge*".

La stessa norma (comma 3) prevede poi che il conseguimento degli "*obiettivi generali di politica energetica del Paese è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali*".

Venendo poi agli aspetti più strettamente inerenti ai profili localizzativi, il comma 4 dell'art. 1 pone in capo allo Stato e alle regioni congiuntamente il compito di garantire per un verso "*l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni*", per l'altro di garantire nel contempo "*la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria*".

Tra i compiti attribuiti specificamente allo Stato e, segnatamente, al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 164/2000, poi, vi è anche quello di individuare, d'intesa con la conferenza unificata, la Rete nazionale dei gasdotti, di cui, come si è detto, il gasdotto TAP fa parte.

I suesposti principi fondamentali in materia di energia trovano espressa attuazione sul piano procedimentale per il tramite della speciale procedura autorizzatoria unica per i gasdotti della RNG di cui al richiamato art. 52 *quinquies* DPR n. 327/2001, che attribuisce in via esclusiva allo Stato i poteri autorizzatori e le relative competenze amministrative generali, con l'intento manifesto di tutelare esigenze di carattere unitario. La norma, inoltre, prevede uno speciale modulo procedimentale fondato, per l'appunto, sull'intesa tra lo Stato (Il Ministero dello Sviluppo Economico) e la Regione (commi 5 e 6), il cui oggetto è pro-

prio la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture energetiche, il quale assicura l'adeguata partecipazione della Regione al procedimento.

L'insieme, quindi, di regole, condizioni e presupposti, ivi compresi quelli di natura localizzativa, paesaggistica e ambientale, secondo quanto espressamente previsto dal legislatore statale in conformità al riparto di competenze operato dalla Carta costituzionale, debbono essere concordemente individuati e stabiliti dallo Stato e dalla Regione, nella sede procedimentale a ciò preposta, che è proprio l'intesa Stato – Regione di cui all'art. 52 *quinquies* DPR n. 327/01; ciò in ossequio al principio di leale cooperazione, in virtù del quale debbono contemplarsi "idonee procedure" atte a "consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze" eventualmente insorte tra lo Stato e la Regione interessata.

Ne consegue che le disposizioni del PPTR sopra richiamate, nella misura in cui contemplano espressamente il **divieto di realizzazione di gasdotti in determinate parti del territorio** (compresi quindi, evidentemente, in difetto di precisazioni in tal senso, anche quelli appartenenti alla RNG, come tali di carattere strategico e di preminente interesse per lo Stato), in ragione della presenza su tali aree di taluni vincoli paesaggistici cui la Regione ha inteso attribuire valenza ostativa assoluta rispetto alla localizzazione di tali infrastrutture, ricadono non solo nella materia paesaggistica e del governo del territorio, **ma contemporaneamente anche nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia**; e ciò a maggior ragione ove si consideri che proprio in virtù del carattere assoluto di tali divieti, tali previsioni avrebbero l'effetto di impedire la realizzazione di gasdotti su larga scala.

Pertanto, in siffatto contesto, la Regione avrebbe dovuto attenersi al disposto di cui al richiamato art. 1 della L.n. 239/2004, che, si ribadisce, reca principi fondamentali in materia di energia e, segnatamente, in ordine all'intesa e alla leale cooperazione interistituzionale.

Con le norme indicate ciò non è avvenuto. Mediante esse, difatti, la Regione ha imposto unilateralmente limiti stringenti e insormontabili alla localizzazione dei gasdotti di interesse nazionale (capaci, quindi, di incidere in maniera rilevante nella materia dell'energia) senza coinvolgere preventivamente il Ministero per lo Sviluppo Economico, detentore delle attribuzioni statali in materia di energia e senza concordare con esso tali prescrizioni. Lo ha fatto, inoltre, al di là ed al di fuori dell'unico luogo procedimentale in cui la legge consente di proporre (non di imporre unilateralmente) tali "soluzioni", ossia l'intesa Stato – Regione ex art. 52 *quinquies*, commi 5 e 6 ripetutamente citato.

E' allora evidente che le disposizioni del PPTR che sanciscono a priori un'incompatibilità assoluta tra determinate zone del territorio regionale e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti appartenenti alla RNG, si pongono in contrasto con il suesposto quadro normativo statale, nonché con i principi fondamentali in materia di energia e gli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella misura in cui esse sottraggono la scelta localizzativa al confronto – ex lege necessario – tra Stato e Regione e pregiudicano l'indefettibile principio dell'intesa e del principio di "leale collaborazione", collocandosi in tal modo in contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 7, lett. g) e comma 8 lett. b) n. 2 della l.n. 239/2004.

Vi è poi un ulteriore profilo di illegittimità da evidenziare in ordine alle norme di piano in esame, relativamente agli effetti concreti e "pratici" che le stesse dispiegano sul procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione dei gasdotti, nei termini di seguito precisati.

L'art. 29, comma 2 lett.g) del D.Lgs. 112/1998 – "*Funzioni e compiti conservati allo Stato*" – già citato, dispone: "*Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti: "... g) ... le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; ...*".

Nella stessa direzione l'art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. 239/2004 attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato "*le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia; b) la definizione del quadro di programmazione di settore; ... g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;*", "*l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione*".

L'esame delle norme citate consente di affermare che la potestà legislativa in materia di procedimento per il rilascio di autorizzazioni in materia di energia con rilievo nazionale è attribuita in via esclusiva allo Stato.

Viceversa, attraverso le disposizioni sottoposte ad osservazioni, la Regione predispone unilateralmente regole che condizionano (se non, addirittura, orientano in un determinato senso) l'esito dell'intesa con lo Stato.

L'aggravio procedimentale innestato dalle previsioni del PPTR comporta l'irragionevole e pregiudiziale irrigidimento della posizione regionale "dentro" il procedimento dell'intesa con lo Stato, con la (paradossale) conseguenza di poter (anche) precludere alla stessa amministrazione regionale qualsiasi potere di negoziazione, anche in caso di convergenza degli interessi statali e regionali nella localizzazione e realizzazione dei gasdotti della rete nazionale.

Da tali prescrizioni scaturisce quindi una procedura di cooperazione segnata dalla prevalente se non addirittura decisiva volontà di una parte, distinta dall'intesa, individuata in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, nella quale è previsto che il confronto sia invece pieno e libero, e ciò in contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost., e in violazione con il principio di leale collaborazione.

Si conclude, pertanto, con la richiesta di abrogazione ovvero modifica delle norme del PPTR qui esaminate nella misura in cui esse dovessero applicarsi ai gasdotti compresi nella RNG, in quanto tali di preminente rilievo nazionale. A tal proposito, l'auspicabile inserzione di una clausola che escluda espressamente per siffatte infrastrutture l'applicabilità delle NTA del PPTR nei termini appena illustrati consentirebbe di superare tutti i rilievi qui formulati.

**Osservazione n. 2. Circa l'art 95 delle NTA del PPTR**

L'art. 95 delle NTA del PPTR, il cui testo è stato richiamato in premessa, prevede la possibilità che la Regione autorizzi opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga alle norme vincolistiche del titolo VI delle NTA, a condizione, però, che *“dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”*.

I) Primo ed immediato rilievo in ordine alla disposizione citata è che, comunque, la (eventuale) autorizzazione “in deroga” per opere pubbliche o di pubblica utilità (tra cui il gasdotto TAP) non consente di superare i profili di illegittimità evidenziati al precedente paragrafo, con riferimento ai divieti di localizzazione territoriali.

La previsione della deroga, anche per quanto concerne i gasdotti della RNG, appare illegittima in quanto si è dell'avviso che la Regione abbia esorbitato dalla proprie attribuzioni normative per invadere quelle statali.

Si è avuto modo di chiarire nell'osservazione precedente che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di procedimento per il rilascio di autorizzazioni relative ad infrastrutture energetiche di rilievo nazionale e che a tal fine il legislatore statale, con l'art. 52 *quinquies*, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, ha definito lo schema che prevede l'intesa Stato-Regione ai fini della localizzazione e realizzazione dell'opera quale modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle regioni allo svolgimento di procedimenti che coinvolgono materie anche di loro competenze.

Diviene pertanto evidente, in virtù di quanto precede, che con l'art. 95 delle NTA la Regione ha unilateralmente previsto un'articolazione procedimentale a livello regionale autonoma e addirittura preliminare rispetto al procedimento unico per i gasdotti di interesse nazionale, nient'affatto contemplata dalla normativa statale e che, pertanto, travalica anche sotto tale profilo le proprie competenze, invadendo, così, quelle esclusive dello Stato.

Al contrario, il procedimento unico statale attribuisce la competenza autorizzatoria esclusivamente in capo al Ministero dello Sviluppo Economico; sicché, l'Autorizzazione Unica comprende e/o sostituisce qualunque altro atto di assenso, compresi quelli in materia ambientale e paesaggistica. Ragione per cui, nell'ambito della fattispecie delineata dal legislatore statale, non vi è (né può esservi) alcun legittimo spazio per un'ulteriore autorizzazione paesaggistica regionale “in deroga”, il cui rilascio è - per giunta - subordinato a specifici ed autonomi presupposti. E tutto ciò - *a fortiori* - ove tale deroga costituisca - come sembra, dalla formulazione della norma in questione - una forma di condizione preliminare di ammissibilità dell'intervento regionale, necessaria e propedeutica all'avvio della successiva fase procedimentale espressa dall'intesa Stato - regione.

II) Gli stessi presupposti cui viene subordinato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, poi, non sfuggono ad ulteriori ed autonomi rilievi.

Per un verso, infatti, tale previsione sconta un vizio di sostanziale indeterminatezza, nella parte in cui si richiede di dimostrare la "compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37". L'analisi di quest'ultima disposizione consente infatti di constatare come tali obiettivi, considerati nel loro complesso, siano di portata talmente ampia e al tempo stesso generica (basti menzionare anche solo gli obiettivi generali elencati all'art. 27, comma 3, delle NTA), da rendere pressochè impossibile l'accertamento. Sottoporre, quindi, la compatibilità paesaggistica di un progetto alla stregua di parametri "generalissimi" ed elastici non consente in alcun modo l'esercizio del controllo di legittimità.

Per altro verso, il secondo presupposto – assenza di alternative localizzative e/o progettuali – ripropone gli stessi profili di censura formulati al precedente punto sub I), atteso che si vorrebbe onerare il soggetto proponente della prova, tutt'altro che agevole da dimostrare, circa l'indispensabilità della soluzione progettuale proposta quale unica concretamente possibile e praticabile; prova che, nell'ambito del procedimento unico statale, non è affatto richiesta. In quest'ultimo caso, infatti, il proponente è chiamato a dimostrare, così come richiesto dalla legge per ciascun altro progetto in sede di valutazione ambientale e paesaggistica, che il progetto proposto sia il migliore possibile (non l'unico possibile), dopo che si sono vagliate tutte le altre soluzioni, compresa la cd. opzione "zero".

Non solo, quindi, la Regione non può individuare autonomamente sequenze procedimentali e titoli autorizzatori che si sovrappongano al procedimento e all'autorizzazione unica statale, nell'ambito del quale è espressamente disciplinato anche il ruolo dell'Ente Regione, ma neppure - e a maggior ragione - è legittimo che la Regione individui persino dei requisiti sostanziali di ammissibilità dell'intervento ulteriori e, addirittura, più restrittivi rispetto a quelli sanciti dal legislatore statale.

III) Infine, la previsione ex art. 95 sconta un manifesto vizio di logicità nella misura in cui si assume a priori, per effetto dei divieti di localizzazione previsti, che un'opera (quale quella del gasdotto in questione) non possa in alcun modo dirsi conforme alle prescrizioni inerenti ai vincoli paesaggistici previste dal PPTR e che, pertanto, la stessa opera possa essere autorizzata unicamente in deroga rispetto a tali prescrizioni.

In tal modo, però, si preclude qualunque possibilità di esaminare un determinato progetto ed accertarne l'idoneità a rispettare il paesaggio complessivamente inteso (anche per il tramite di specifiche prescrizioni) attraverso un'adeguata istruttoria concernente la valutazione di compatibilità paesaggistica.

Diversamente, l'opera non potrebbe essere subordinata ad alcun ulteriore onere di adeguamento progettuale sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, proprio perché autorizzato "in deroga".

Anche in questo caso, dunque, si richiede l'abrogazione ovvero la modifica della norma del PPTR qui esaminata, tramite l'inserzione di una clausola che escluda espressamente per siffatte infrastrutture l'applicabilità del procedimento di deroga, ciò che consentirebbe di superare tutti i rilievi qui formulati.

**Osservazione n. 3. Circa l'art. 45 concernente il vincolo dei "Territori costieri".**

L'art. 45 delle NTA del PPTR dispone che, in relazione ai territori costieri della regione, fatto salvo il procedimento di autorizzazione paesaggistica *"sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi: ... b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove"*.

La norma, che – apparentemente - non reca un divieto assoluto di localizzazione analogo rispetto a quelle censurate in precedenza, presenta invero profili di illegittimità pressoché identici a quelli appena formulati con riferimento all'art. 95 delle NTA in tema di autorizzazione in deroga, nella misura in cui è agevole rilevare come il gasdotto TAP rientri nella nozione di infrastrutture a reti interrate di interesse pubblico.

Sicché, anche per tale norma, valgono tutte le considerazioni e osservazioni già esposte nonché le ulteriori che di seguito si esporranno relativamente agli art. 52, 62, 63 e 95.

In particolare, però, deve rilevarsi come le contestazioni contenute ai punti che precedono sono, con riferimento al bene tutelato dall'art. 45 delle NTA, ancora più calzanti.

A riguardo, vale la pena ribadire molto sinteticamente che:

- con appositi decreti ministeriali il gasdotto TAP è stato inserito nella Rete nazionale dei gasdotti;
- con tali decreti si prevede l'approdo del gasdotto TAP in Puglia;

Ciò premesso, l'irragionevolezza della norma in argomento diviene evidente una volta che si consideri che l'unica via di accesso del gasdotto in Puglia è l'approdo (dalla e) sulla costa.

Con le prescrizioni contenute nell'art. 45 delle NTA la Regione impone un onere che – qualora dovesse intendersi gravante sul proponente - si tradurrebbe nel dover dimostrare l'indispensabilità dell'approdo in Puglia, ossia di dimostrare perché non si può evitare di fare approdare il gasdotto in Puglia, anziché in qualunque altra regione (altri territori costieri). Con ciò ponendosi in contrasto con tutti i principi e le norme sin qui richiamati ai paragrafi precedenti, ma anche con gli stessi decreti ministeriali più volte menzionati, per effetto dei quali il gasdotto TAP, con approdo in Puglia, fa già parte della RNG.

Ciò premesso, si è avuto modo di constatare come la stessa Regione, nelle dichiarazioni di recente rilasciate agli organi di stampa da parte di alcuni dei suoi rappresentanti istituzionali, non abbia inteso la norma in esame nel senso restrittivo ed illogico qui censurato; ciò nonostante sarebbe opportuno – e in tal senso si formula espressa richiesta – un inter-

vento chiarificatore sulla portata effettiva delle prescrizioni ivi contenute.

**Osservazione n. 4. Circa gli art. 52, 62, 63 e 95.**

Le NTA del PPTR prevedono, relativamente alla maggior parte dei contesti tutelati, la non ammissibilità di progetti che abbiano ad oggetto la *“la realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente”*.

In particolare, per quanto di specifico interesse, si fa riferimento ai seguenti articoli:

- art. 56, misure di salvaguardia per i *“cordoni dunari”*;
- art. 62, prescrizioni per i boschi;
- art. 63, misure di salvaguardia per *“l’area di rispetto dei boschi”*.

I beni di cui agli artt. 56 e 63 rientrano tra quelli che il Piano definisce *“ulteriori contesti”*; i beni di cui all’art. 62 rientrano invece tra i beni tutelati per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. g). d.lgs. 42/2004.

Dalla lettura delle norme richiamate emerge come il pianificatore regionale abbia inteso opporre alla realizzazione di infrastrutture puntualmente indicate un vincolo assoluto di non ammissibilità.

Tale vincolo si ritiene, però, illogico e irrazionale per i motivi che di seguito si espongono.

È necessario un breve riferimento alla disciplina di tutela prevista per i medesimi beni dal PUTT/P, vigente fino alla definitiva approvazione del PPTR.

L’art. 3.05 individua le direttive di tutela distinte per tipologia di ATE (Ambiti Territoriali Estesi) e, in particolare:

- con riferimento agli ATE di valore eccezionale *“A”*, il Piano dispone che *“va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive e va mantenuto l’insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito”*;
- con riferimento agli ATE di valore rilevante *“B”*, il Piano prevede la *“possibilità di allocare condotte sotterranee o pensili”*, che deve essere verificata tramite un apposito studio di impatto paesaggistico che definisca anche le eventuali opere di mitigazione;
- con riferimento agli ATE *“C”* (valore distinguibile) e *“D”* (valore relativo), il Piano si limita a richiedere la compatibilità degli interventi con gli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale.

Gli artt. 3.07.4 e 3.10.3 individuano le prescrizioni di base, rispettivamente per le *“coste e*

*aree litoranee*” e *“boschi e macchie”*.

La disciplina è in buona sostanza analoga. Le norme individuano una porzione di territorio occupata dal bene sottoposto a tutela – *“area litoranea”* (nel caso delle coste), e *“area di pertinenza”* (nel caso dei boschi) – e un’*“area annessa”*, conterminata alla prima, che viene dimensionata in sede di sottopiani o di strumenti urbanistici generali o, in mancanza di tale definizione, si ritiene estesa per una fascia di 200 metri (nel caso delle coste) e di 100 metri (nel caso dei boschi).

Con riferimento all’area occupata dal bene, le norme prevedono, con il distinguo discendenti dalla diversa natura del bene sottoposto a tutela, da un lato, l’impossibilità di realizzare interventi che alterino l’assetto del territorio o comportino una modificazione del bene tutelato; dall’altro, la possibilità di autorizzare una serie di interventi puntualmente indicati.

L’architettura del PUTT, quindi, prevede la possibilità per il proponente di ottenere l’autorizzazione paesaggistica a due condizioni:

- dimostri che il proprio intervento non comporti una trasformazione dell’assetto del territorio, la distruzione o trasformazione del bene tutelato;
- laddove l’intervento comporti necessariamente tale trasformazione, consista in uno degli interventi puntualmente indicati dalla norma come assentibili.

Con riferimento all’area annessa, le norme prevedono un regime di tutela attenuato, esposto con il medesimo metodo: indicazione degli interventi non assentibili, relativamente alla loro potenzialità di incidere negativamente su un bene tutelato e successiva elencazione degli interventi che, pure incidendo sul bene tutelato, vengono ritenuti assentibili.

Ciò premesso, è vero che le norme del PPTR introducono *“ex novo”* sia l’ulteriore contesto *“cordoni dunari”* sia e, soprattutto, un vincolo assoluto e puntuale di irrealizzabilità di alcune tipologie di opere tra cui i gasdotti. Tuttavia, dall’esame delle NTA, della Relazione Generale e degli altri elaborati che costituiscono il PPTR, non emerge alcuna plausibile ragione (e per la verità non emerge proprio alcuna ragione neanche non plausibile) che giustifichi l’opposizione di tale vincolo.

Al riguardo si deve osservare che:

- l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 42/2004, pone in capo alla competenza esclusiva dello Stato le funzioni amministrative relative alla tutela dei beni paesaggistici;
- l’art. 142 del medesimo decreto, nell’indicare il regime di tutela dei boschi e dei territori costieri, non pone vincoli assoluti di irrealizzabilità di determinati tipi di interventi, ma si limita a disporre la compatibilità con i beni tutelati.

La Corte Costituzionale ha stabilito che la Regione non può derogare alla tutela paesaggistica prevista dal d.lgs. 42/2004; tuttavia, essa può adottare una disciplina di maggior tutela. L’eventuale disciplina di maggior tutela, però, conformemente ai principi generali in materia di azione della P.A., quando si risolve in un divieto assoluto di intervenire su una va-

sta area di territorio, deve essere rigorosamente motivata sotto il profilo della connessione funzionale con le esigenze di tutela e valorizzazione del bene direttamente vincolato, nonché, trattandosi di provvedimento discrezionale, sotto il profilo della comparazione degli interessi coinvolti e della necessaria proporzionalità rispetto agli interessi sacrificati.

Ciò detto, la mancanza dell'indicazione del motivo dell'incompatibilità puntuale prevista dal Piano non consente di ricostruirne l'iter logico e di comprendere, quindi, se essa dipenda dalla rilevata oggettiva assoluta incompatibilità della sostanza (gas) che l'infrastruttura trasporta con il bene tutelato (boschi, cordoni dunari), a causa ad esempio della pericolosità del primo (indipendentemente dalle modalità realizzative dell'infrastruttura), ovvero, dalla incompatibilità della infrastruttura stessa (indipendentemente dalla sostanza che trasporta), per l'incidenza con il territorio.

La risposta al quesito può discendere dall'esame delle norme del d.lgs. 42/2004, delle norme del PUTT e del medesimo art. 62 PPTR, nella parte in cui individua gli interventi non ammissibili.

Il Codice del paesaggio, si ripete, non prevede alcun vincolo assoluto ma solo una disciplina degli interventi compatibile con la tutela dei beni paesaggistici.

Le richiamate NTA del PUTT prevedono un vincolo che regola non le tipologie di opere, ma le attività umane capaci di comprometterne la valenza paesaggistica. Sicché, durante la vigenza del PUTT e fino all'adozione del PPTR, la Regione Puglia non si è mai posto il problema specifico dei gasdotti, che possono essere autorizzabili, laddove non comportino la distruzione e la trasformazione del bene tutelato.

L'art. 62 del PPTR, nel prevedere come non ammissibili interventi di realizzazione di gasdotti, ammette la possibilità che eventuali reti di trasmissione (quindi anche di gas) possano essere realizzate sotto strade esistenti. Con ciò ammettendo la possibilità di realizzare infrastrutture di trasporto di gas, purchè tali infrastrutture non compromettano il paesaggio.

Si deve, pertanto, ritenere che l'innovativa imposizione del vincolo contro i gasdotti non si basa su di una oggettiva incompatibilità di tale infrastruttura con i beni tutelati, ma su altre considerazioni dei quali la Regione non ha dato conto. E tale difetto di motivazione (e conseguentemente di logicità) nel caso di specie diviene ancora più rilevante se si ha riguardo alla circostanza (appena esposta) che un analogo vincolo non è previsto né dalla legge dello Stato, né dalla normativa di piano precedente (ancora vigente).

Il vincolo, peraltro, appare illogico e irrazionale.

L'art. 62, ad esempio, individuando gli altri interventi non ammissibili, li descrive per tipologia di attività (trasformazione e rimozione di vegetazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti etc), oppure per tipologia di intervento (realizzazione di impianti di depurazione di produzione di energia, realizzazione di vasche). Per tale seconda tipologia di interventi l'incompatibilità con i beni tutelati è immediatamente evincibile per

la potenzialità inquinante, oppure per la trasformazione del territorio che assume certamente i caratteri della permanenza e della rilevanza.

Viceversa, per i gasdotti non si può operare una valutazione di incompatibilità diretta ed immediata, non avendo questi (a meno di prova contraria) potenzialità di pericolo e non comportando necessariamente una detrazione ambientale e paesaggistica, atteso che essi possono essere realizzati, come nel caso in esame, con una tecnologia (*microtunneling*) che consente di non compromettere in alcun modo i valori ambientali e paesaggistici del bosco, rendendolo, così, invisibile.

Ulteriore (e decisivo) profilo di illogicità delle norme in argomento si ritiene che risieda nell'individuazione solo di alcune delle opere che comportino la realizzazione di "dotti". Le norme cioè dispongono l'inammissibilità di gasdotti e di elettrodotti, ma non, ad esempio di oleodotti, che hanno all'evidenza una potenzialità impattante sul territorio certamente maggiore.

Una conclusiva considerazione riguarda la comparazione degli interessi tutelati: paesaggio e approvvigionamento energetico e, in definitiva, anche ambiente, attesa la valenza ambientale dell'energia prodotta da gas naturale rispetto a quella prodotta dagli altri combustibili fossili.

Il vincolo posto dal PPTR esclude la possibilità di effettuare tale comparazione e, dunque, non è compatibile con la tutela accordata dalla Costituzione alla materia dell'energia.

È allora evidente che l'unico vincolo coerente con i principi costituzionali sia quello che tuteli il paesaggio e che al contempo ammetta la realizzazione dell'infrastruttura una volta che questa non comporti alcuna detrazione paesaggistica per il bene sottoposto a tutela.

In tale ottica la norma di piano deve essere ritenuta illegittima.

Né tale affermata illegittimità potrebbe trovare soluzione nell'art. 95 che prevede la possibilità di autorizzare opere pubbliche o di interesse pubblico in deroga alle norme del piano a condizione che queste:

- siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37;
- non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.

Le condizioni previste dalla norma non consentono – lo si ribadisce - di individuare con chiarezza quali siano le condizioni per la concessione di una deroga ai vincoli previsti dal piano.

È vero, infatti, che, sebbene con un alveo di discrezionalità molto (eccessivamente) vasto, gli obiettivi di tutela che si prefigge il piano possono essere evinti dallo studio dei suoi elaborati. Viceversa, è certo che dal piano non è desumibile alcun parametro di riferimento in base al quale determinare e documentare che la localizzazione proposta non abbia alternative.

L'esposizione di tali parametri è imposta da noti principi di buona amministrazione e di leale collaborazione con il soggetto proponente e risponde alla elementare esigenza di consentire al soggetto che viene in contatto con la P.A. di poter calibrare le proprie richieste sulla base di parametri certi, il cui rispetto può garantire il buon esito dell'operazione e, conseguentemente, il buon esito del progetto.

È, quindi, di immediata evidenza che l'omissione di tali parametri rende di fatto la norma inapplicabile, in quanto rimette la decisione sulla possibilità di deroga alla assoluta e insindacabile discrezionalità dell'organo regionale che la valuterà.

Ancora. L'art. 95, nel disporre la possibilità di deroga, nulla dispone in ordine al relativo procedimento, limitandosi a rimettere la competenza in ordine alla decisione in capo alla Regione.

L'omissione rende il procedimento relativo alla deroga del tutto indefinito e per tale motivo esposto alla soggettiva definizione dell'organo procedente; ciò in violazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Corte Costituzionale n. 235 del 22.07.2011: "... la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica").

Si richiede, in conclusione, l'integrale abrogazione delle prescrizioni contenenti limiti ostativi assoluti esaminate ed una revisione delle stesse che tenga conto dei rilievi qui formulati.

#### **Osservazione n. 5. Circa la tecnica del microtunnel**

Le norme sin qui censurate si rivelano illegittime anche per un ulteriore ordine di considerazioni.

Come si è segnalato, le stesse norme tecniche del PUTT/p tuttora vigente, con riferimento al vincolo boschivo, lasciano al proponente la possibilità di dimostrare che il progetto è configurato in maniera tale da minimizzare gli impatti e in particolare in modo da non compromettere la vegetazione.

Nel PPTR, al contrario, si assume a priori l'incompatibilità assoluta dei gasdotti con il vincolo boschivo e la relativa area di rispetto, oltre che con i cordoni dunari e i territori costieri (rispetto a questi ultimi nei termini poc'anzi precisati).

L'automatismo introdotto da tali prescrizioni, a ben vedere, si rivela illogico e irragionevole nella misura in cui non contempla affatto la possibilità che il progetto dell'infrastruttura sia in grado, per le modalità e caratteristiche progettuali, nonché per le tecnologie particolarmente avanzate ed all'avanguardia impiegate, di ridurre gli impatti paesaggistici, contem-

perando al meglio le concorrenti esigenze di tutela del territorio con quelle dell'approvvigionamento energetico.

Ciò è proprio il caso del progetto TAP, che come diffusamente illustrato nell'ambito del procedimento statale di VIA intende impiegare per la realizzazione del gasdotto una metodologia costruttiva avanzata, che è quella del cd. Microtunnel.

Più nel dettaglio, il sistema di costruzione del microtunnel consiste nell'avanzamento progressivo di una testata di perforazione (o fresa) cilindrica posizionata in testa ad un treno di conci di rivestimento. I conci di rivestimento sono elementi tubolari in cemento armato (c.a.), prefabbricati in stabilimento, aventi 3 m di diametro e 3 m di lunghezza ciascuno. L'avanzamento contemporaneo della testata (fig. 1 e 2) e dei conci in coda è causato dalla spinta di martinetti idraulici posizionati in coda, presso la postazione di spinta.

Tale sistema consente:

- La realizzazione di tunnel (anche curvilinei) con l'immediato posizionamento del rivestimento definitivo;
- Il controllo sulla direzione del tunnel in qualsiasi fase di avanzamento;
- Il controllo remoto della testata di perforazione.

E' quindi possibile, attraverso tale tecnica, evitare sbancamenti del terreno a cielo aperto con relativo ripristino solo a fine lavori e realizzare direttamente la rete interrata. Nella fattispecie, poi, la lunghezza del microtunnel e la relativa area cantiere sono state progettate al precipuo fine di salvaguardare l'area boschiva litoranea e quella interna. Infatti, tale tecnologia, permetterà per un verso di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea raggiungendo una profondità di circa 10 metri dal piano campagna; per altro verso, il posizionamento dell'area cantiere per la realizzazione del microtunnel è stato appositamente localizzato in un'area agricola al fine di non interferire con l'area di bosco/macchia mediterranea.

Come si può constatare, tale metodologia costruttiva consente di ridurre al minimo gli impatti paesaggistici, anche in fase di realizzazione delle opere e di gestione del cantiere, in linea peraltro con la più recente ed autorevole giurisprudenza, secondo cui l'opzione di interramento totale o parziale della rete costituisce misura specificamente indirizzata al fine di non interferire con i valori paesaggistici ed ambientali.

L'automatismo posto in essere dalle norme del Piano di cui si è detto, si rivela dunque irragionevole perché non tiene conto e in tal modo neppure incoraggia o incentiva l'adozione delle tecnologie costruttive più avanzate (e perciò stesso più costose), per la realizzazione di opere anche rilevanti, opponendo unicamente un divieto assoluto alla realizzazione di qualunque infrastruttura quale quella qui d'interesse, che di fatto preclude qualunque contemperamento tra gli interessi pubblici concorrenti nella specie emergenti.

Anche sotto tale ultimo profilo, quindi, si conclude con la richiesta di abrogazione ovvero modifica delle norme del PPTR qui esaminate nella misura in cui esse dovessero applicarsi ai gasdotti compresi nella RNG, in quanto tali strategiche e di preminente rilievo nazionale.

**Le presenti Osservazioni si compongono di pagine 18, compresa la presente.**

Giampaolo Russo  
Country Manager Italia





**AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA**

*L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19*

**C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)**

**Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano – Bari**

**Tel. 080.9182000 - fax. 080.9182244 - C.F. 93289020724**

**www.adb.puglia.it e-mail: [segreteria@adb.puglia.it](mailto:segreteria@adb.puglia.it) pec: [segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)**

*Anticipata via fax*

**Autorità di Bacino della Puglia**  
**AOO Protocollo Generale**  
USCITA - 05/11/2013 08:05 - 0014495  
PROTOCOLLO :

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare**

*Direzione Generale per le Valutazioni di Impatto Ambientale*

*Divisione II - Sistemi di Valutazione di Impatto Ambientale*

*Via Cristoforo Colombo, 44*

*00147 Roma*

*Fax. 06/57225994*

**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

*Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura  
e l'Arte contemporanea*

*Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio*

*Via San Michele, 22*

*00153 Roma*

*Fax. 06/58434416*

**Ministero dello Sviluppo Economico**

*Dipartimento per l'Energia*

*Direzione per la Sicurezza dell'approvvigionamento  
e delle Infrastrutture*

*Via Molise, 2*

*00187 Roma*

**Regione Puglia**

*Aree Politiche per la Riqualificazione, la Tutela  
e la Sicurezza*

*Ambientale per l'Attuazione delle opere pubbliche*

*Assessorato alla Qualità dell'Ambiente*

*Servizio Ecologia*

*Ufficio Programmazione V.I.A.*

*Viale delle Magnolie, 6/8*

*70026 Z.I. Modugno (BA)*

*fax. 080.540 68 62*

**Regione Puglia**

*Area di Coordinamento Politiche per la mobilità e qualità urbana*

*Servizio Assetto del Territorio*

*Attuazione Pianificazione Paesaggistica*

*Viale delle Magnolie, 6/8*

*70026 Z.I. Modugno (BA)*

**Comune di Melendugno (LE)**

*Via San Nicola*

*73026 Melendugno (LE)*

*fax. 0832 832545*

Responsabile del procedimento:  
Geol. Luca Buzzanca  
Tel. 080/9182212  
email.: [luca.buzzanca@adb.puglia.it](mailto:luca.buzzanca@adb.puglia.it)

**Provincia di Lecce**  
*Settore Territorio e Programmazione Strategica*  
*Servizio Ambiente e Polizia Provinciale*  
Via Umberto I, 13  
73100 Lecce

**Trans Adriatic Pipeline**  
Via IV Novembre 149,  
00187 Roma  
Fax. 06 45 46 94 444

**Oggetto:** Trasmissione documentazione in relazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in riferimento al progetto "Trans Adriatic Pipeline".

In riferimento alla nota di pari oggetto trasmessa da codesta Società (riferimento LT-TAPIT-ITG-00044, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 11/09/2013 con n. 11822), nonché alle note trasmesse da codesto Ministero con prot. nn. DVA – 2013 – 0021612 del 23/06/2013 e DVA – 2013 – 0022408 del 02/10/2013 (acquisite rispettivamente al protocollo di questa Autorità in date 24/09/2013 e 08/10/2013 con nn. 12379 e 13108) si rappresenta che gli interventi di progetto (gasdotto internazionale interrato con approdo e parziale sviluppo nel territorio comunale di Melendugno), così come raffigurati nella documentazione tecnica trasmessa, ricadono in aree non interessate dai vincoli di pericolosità idraulica e/o geomorfologica del PAI vigente, pertanto questa Autorità ritiene di non doversi esprimere in merito.

Ciò detto, si rappresenta, comunque, che talune aree di progetto (aree del Terminale di Ricezione del Gasdotto) al limite del territorio comunale di Melendugno (in adiacenze col territorio comunale di Vernole), ricadono in aree che da studi di questa Autorità risultano classificabili a pericolosità idraulica media e bassa. Rammentando che tali studi sono stati già trasmessi al comune di Melendugno in data 10.01.2013 con prot. n. 400 affinché procedesse alle attività di formale condivisione e che tali attività sono state, peraltro, sollecitate con note prott. nn. 9170 del 03.07.2013 e 13039 del 08.10.2013, questa Autorità, invitando il Soggetto proponente ad ogni adeguata cautela progettuale, si ritiene estranea ad ogni eventuale danno a persone e/o cose conseguente all'accadimento di eventi alluvionali nelle aree anzidette.

**Il Segretario Generale**  
**Prof. Ing. Antonio Rosario DI SANTO**





## REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce

Viale della Libertà, 70 – 73100 Lecce – tel. 0832 373670 , fax 0832 455746

Regione Puglia Servizio Foreste  
U.O.: Sezione Provinciale di Lecce  
AOO\_036  
14/10/2013 – 0021828  
Protocollo uscita

Spett.le Comune di Melendugno  
Ufficio Tecnico  
Fax 0832 832545

Al Sig. Giampaolo Russo leg. rapp. **TAP AG ITALIA**  
Via IV novembre, 49  
00187 Roma  
06 454694444  
[giampaolo.russo@tap-ag.com](mailto:giampaolo.russo@tap-ag.com)

E, p. c. al Regione Puglia  
Servizio Foreste  
Dirigente Ufficio Pianificazione Forestale  
Fax 080 5405474

Oggetto: Vincolo Idrogeologico (ex RDL n. 3267/1923, RR n.1126/1926)  
Progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP) con approdo in agro del comune di Melendugno (LE) loc. San Foca

Visto il progetto definitivo, acquisito con prot. AOO\_036 00018999 del 11/09/2013, si comunica che lo stesso è sprovvisto di una serie di documenti essenziali :

- l'attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c 60225323 intestato a "Regione Puglia Tasse e Tributi e Proventi Regionali" (art. 20 quater L.R. n. 18/2012);
- studio geologico:
  - a) sui rischi di crollo nell'area interessata dalla perforazione, peraltro il progetto non dettaglia adeguatamente sull'eventuale rivestimento del micro tunnel;
  - b) degli effetti sulla circolazione idrica sotterranea, in particolare sul rischio che il micro tunnel possa diventare una via deflusso e destabilizzazione dell'equilibrio dinamico dell'acqua dolce su quella salata all'interno del massiccio calcareo salentino, con il rischio di accelerare e potenziare il fenomeno della salinizzazione del territorio costiero.

Si segnala, infine, che la relazione paesaggistica presentata non tratta, in maniera adeguata, la questione del divieto di realizzare tale opera nella fascia di rispetto dei boschi (100 m), già in vigore con i PUTT ed ora anche con il PPTR.

P.O. Attuazione Politiche Forestali  
gl.elia@regione.puglia.it  
(dott. Gian Luca Elia)



Trans Adriatic Pipeline

Regione Puglia

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio Foreste

Servizio Provinciale di Lecce

V.le della Libertà 70

73100 Lecce

E p.c.

Comune di Melendugno

Ufficio Tecnico

Via San Nicola

73026 Melendugno

Riferimento personale: LT-TAPIT-ITSK-00193

Riferimento TAP: Giampaolo Russo

Linea diretta: +39 06 45 46 82 212

E-Mail: [tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)

Roma, 4 Novembre 2013

**Oggetto: Progetto TAP, vincolo idrogeologico (ex RDL n. 3267/1923 e RR 1126/1926)**

TAP AG Italia, in relazione alla nota prot. AOO\_036 - 0021828 del 14.10.2013 (Allegato 1) della Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce, con cui si richiedono integrazioni del progetto definitivo per la valutazione dello stesso nell'ambito del Vincolo Idrogeologico (ex RDL 3267/1923 e RR n. 1126/1926), comunica che la documentazione richiesta è in corso di preparazione.

La finalizzazione dello studio geologico, in particolare, richiede i risultati delle campagne geotecniche e geofisiche il cui inizio è previsto nel corso del prossimo inverno.

Nell'ottica di una completa collaborazione, TAP Italia trasmette una nota di approfondimento riguardante le caratteristiche tecniche del microtunnel (Allegato 2), quale metodologia costruttiva in grado di preservare il paesaggio e la morfologia dei luoghi ed un'analisi della compatibilità dell'opera rispetto al PUTT/p attualmente vigente e al PPTR adottato con DGR 1435/2013 e come modificato con DGR n. 2022/2013 (Allegato 3).

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy

Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, [tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)

Commercial register number: 12318591000

[www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com) | [www.conoscitap.it](http://www.conoscitap.it)

The logo for TAP (Trans Adriatic Pipeline) features the letters 'TAP' in a bold, black, sans-serif font. Above the letters is a horizontal blue bar.

Trans Adriatic Pipeline

Si allega altresì alla presente, una copia (Allegato 4) dell'attestato del versamento di 100,00 euro a favore di "Regione Puglia – Tasse e Tributi Regionali".

Si sottolinea inoltre che TAP Italia fornirà formalmente risposta alle osservazioni pervenute al Ministero dell'Ambiente nell'ambito del procedimento VIA ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito dello stesso procedimento VIA.

Distinti saluti

Giampaolo Russo

Country Manager Italia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giampaolo Russo', is written over the typed name and title.

Salvatore Volpe

Project Engineer Italia

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Salvatore Volpe', is written over the typed name and title.

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, tapitalia@tap-ag.com  
Commercial register number: 12318591000  
www.tap-ag.com | www.conoscitap.it

# TAP

Trans Adriatic Pipeline

## Allegato 1



### REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce

Viale della Libertà, 70 - 73100 Lecce - tel. 0832 373670 , fax 0832 455746

Regione Puglia Servizio Foreste  
U.O.: Sezione Provinciale di Lecce  
AOO\_036  
14/10/2013 - 0021828  
Protocollo uscita

Spett.le Comune di Melendugno  
Ufficio Tecnico  
Fax 0832 832545

Al Sig. Giampaolo Russo leg. rapp. **TAP AG ITALIA**  
Via IV novembre, 49  
00187 Roma  
06 454694444  
[giampaolo.russo@tap-ag.com](mailto:giampaolo.russo@tap-ag.com)

E. p. c. al Regione Puglia  
Servizio Foreste  
Dirigente Ufficio Pianificazione Forestale  
Fax 080 5405474

Oggetto: Vincolo Idrogeologico (ex RDL n. 3267/1923, RR n.1126/1926)  
Progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP) con approdo in agro del comune di Melendugno (LE) loc. San Foca

Visto il progetto definitivo, acquisito con prot. AOO\_036 00018999 del 11/09/2013, si comunica che lo stesso è sprovvisto di una serie di documenti essenziali:

- l'attestazione del versamento di € 100,00 sul c/c 60225323 intestato a "Regione Puglia Tasse e Tributi e Proventi Regionali" (art. 20 quater L.R. n. 18/2012);
- studio geologico:
  - a) sui rischi di crollo nell'area interessata dalla perforazione, peraltro il progetto non dettaglia adeguatamente sull'eventuale rivestimento del micro tunnel;
  - b) degli effetti sulla circolazione idrica sotterranea, in particolare sul rischio che il micro tunnel possa diventare una via deflusso e destabilizzazione dell'equilibrio dinamico dell'acqua dolce su quella salata all'interno del massiccio calcareo salentino, con il rischio di accelerare e potenziare il fenomeno della salinizzazione del territorio costiero.

Si segnala, infine, che la relazione paesaggistica presentata non tratta, in maniera adeguata, la questione del divieto di realizzare tale opera nella fascia di rispetto dei boschi (100 m), già in vigore con i PUTT ed ora anche con il PPTR.

P.O. Attuazione Politiche Forestali  
[gi.elia@regione.puglia.it](mailto:gi.elia@regione.puglia.it)  
(dott. Gian Luca Elia)

Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy

Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 944, [tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)

Commercial register number: 12318591000

[www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com) | [www.conoscitap.it](http://www.conoscitap.it)

## Allegato 2

### La metodologia costruttiva e le caratteristiche del sistema "microtunnel"

Il sistema di costruzione del microtunnel consiste nell'avanzamento progressivo di una testata di perforazione (o fresa) cilindrica posizionata in testa ad un treno di conci di rivestimento. I conci di rivestimento sono elementi tubolari in cemento armato (c.a.), prefabbricati in stabilimento, aventi 3 m di diametro e 3 m di lunghezza ciascuno.

L'avanzamento contemporaneo della testata (fig. 1 e 2) e dei conci in coda è causato dalla spinta di martinetti idraulici posizionati in coda, presso la postazione di spinta.




Fig.1: Rappresentazione schematica del sistema nella postazione di trivellazione.



Fig. 2: Installazione della fresa e inizio della perforazione

Tale sistema consente:

- La realizzazione di tunnel (anche curvilinei) con l'immediato posizionamento del rivestimento definitivo;
- Il controllo sulla direzione del tunnel in qualsiasi fase di avanzamento;
- Il controllo remoto della testata di perforazione.

Il tunnel, interessando terreni saturi di acqua, è realizzato in modo da garantire la tenuta idraulica durante tutte le sue fasi costruttive adottando: una postazione di trivellazione a tenuta idraulica (scatolare in c.a.), una fresa "a bilanciamento" delle pressioni idrostatiche esterne con controllo idraulico sul fronte scavo, e giunti anch'essi a tenuta idraulica tra gli elementi tubolari (conci) posati (cfr. Fig.3).



Fig. 3: Conci tubolari in c.a. prefabbricati. Il giunto di tenuta idraulica è già installato.

I conci in c.a. saranno opportunamente dimensionati a resistere all'elevata spinta assiale (conferita dal sistema di avanzamento) e verificati per i carichi del terreno circostante, sia durante le fasi di avanzamento della perforazione sia a lungo termine in corrispondenza del posizionamento definitivo, garantendo così la stabilità dell'opera e del terreno circostante.

In considerazione degli elevati standard di qualità richiesti, i manufatti in cemento armato saranno prodotti in uno stabilimento di prefabbricazione con materiali di qualità e caratteristiche controllate e certificate e presenteranno resistenze garantite per le massime sollecitazioni prevedibili.

Il concio di rivestimento dovrà essere, inoltre, a tenuta idraulica, ciò significa che deve essere corredato di giunti a tenuta idraulica, capaci di resistere alle pressioni idrostatiche di progetto. Le giunzioni tra i tubi di rivestimento saranno di tipologia idonea per consentire la deviazione angolare del tunnel e la sua tenuta idraulica: l'incastro ed il centraggio tra due tubi successivi saranno garantiti mediante opportuna sagomatura dei bordi oppure con collari in acciaio annegati nel getto, la tenuta idraulica del giunto sarà assicurata da anelli in gomma (Fig. 3). La tenuta idraulica tra i conci sarà certificata per garantire l'ispezionabilità del tunnel durante tutte le fasi costruttive.

### **Allegato 3**

#### **Compatibilità dell'opera rispetto a boschi ed aree di rispetto boschi**

Il presente approfondimento è strutturato come segue:

- Il Progetto TAP e le aree boschive nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p);
- Il Progetto TAP e le aree boschive nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Per riferimento si riportano i paragrafi dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e della Relazione Paesaggistica in cui si trattano gli argomenti sotto riportati:

#### Sezione 3 – Quadro di Riferimento Programmatico del SIA

- 3.3.4.4 Pianificazione Paesaggistico Territoriale:
- 3.3.4.5 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

#### Allegato 8 - Relazione Paesaggistica

- 3.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p)
- 3.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - (PPTR)

#### **Il Progetto TAP e le aree boschive - (PUTT/p)**

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p) – redatto ai sensi della Legge 431/85– è entrato in vigore nel 2000. Tuttavia, va precisato che l'efficacia di tale piano verrà meno al momento della definitiva approvazione e relativa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia, del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il cui procedimento è attualmente in fase di raccolta di osservazioni del pubblico ed analizzato nel paragrafo successivo.

La seguente Figura 0-1 rappresenta gli ambiti distinti identificati nell'area di studio. Le informazioni contenute nella figura sono state ricavate dal sistema informativo territoriale del PUTT/p.




Figura 0-1 PUTT/p (ambiti territoriali distinti, componenti e insiemi)

Fonte: PUTT/p (2006), Modificata da ERM

## Area di Pertinenza – Bosco

Nell'area di pertinenza del Bosco (art.3.10.4 delle NTA del PUTT) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05.

*Ai sensi dell'Art.2.02 "il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:...[omissis]... 1.1 -negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;"*

*Ai sensi dell'art. 3.05 "per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza*

Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch



Trans Adriatic Pipeline

*ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che:...*[omissis] *3.1 negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A", art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;"*

L'art. 3.10.3 individua i regimi di tutela ulteriori distinguendo tra "area di pertinenza" e "area annessa":

- La prima è l'area occupata dal bosco o dalla macchia;
- La seconda è l'area contermina al bosco e viene dimensionata in sede di sottopiani o di strumenti urbanistici generali e in mancanza di tale definizione si ritiene estesa per una fascia di 100 m dal bene tutelato:

Nell'area di pertinenza (costituita da aree boschive e da macchia mediterranea, punto 3.10.4) sono consentiti (lett. b) *"i progetti e interventi che [omissis] comportino le sole trasformazioni: [omissis] 3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione"*.

#### **Area Annessa – Bosco**

Per quanto concerne l'area annessa (fascia di larghezza costante di 100 m dall'area di pertinenza), come riportato nell'art. 3.10.4 delle NTA del PUTT, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05.

*Ai sensi dell'Art. 2.02 "il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:...*[omissis]... *1.3 - negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;"*

*Ai sensi dell'art. 3.05 "per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza*

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, tapitalia@tap-ag.com  
Commercial register number: 12318591000  
www.tap-ag.com | www.conoscitap.it



Trans Adriatic Pipeline

*ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che:...*[omissis] *3.3- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art. 2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."*

Inoltre, ad integrazione di quanto sopra menzionato, si riportano le seguenti prescrizioni di base (art.3.10.3 delle NTA):

(...) b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico ambientale esistente tra il bosco /macchia ed il suo intorno diretto, più in particolare non sono autorizzabili: (segue elenco che non contempla opere quali quella qui in considerazione).

Sempre nelle aree annesse (100 metri intorno all'area forestale) sono permessi "i progetti e interventi che [omissis] prevedano la formazione di: [omissis] 2. infrastruttura viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito".

In via generale, dunque, alla luce delle norme sopra riportate non si ritiene di poter condividere quanto asserito nella Nota del Servizio Foreste della regione Puglia in ordine alla sussistenza di un preteso "divieto di realizzare tale opera nella fascia di rispetto dei boschi (100m) già in vigore con il PUTT (...)". E ciò, in primo luogo, per la ragione che un siffatto divieto andrebbe espressamente previsto, mentre si è rilevato che tra gli interventi specificamente vietati, non è espressamente compreso quello che ci occupa; per altro verso, poi, tale divieto non è neppure evincibile da una lettura sistematica delle prescrizioni richiamate, ed anzi, ove si consideri che una siffatta restrizione non è contemplata con riferimento all'area di pertinenza, ossia il bene paesaggistico specificamente oggetto di tutela principale, non si vede come il vincolo possa invece operare solo con riferimento all'area annessa.


### **Conclusioni**

Le seguenti figure riportano a grande scala, il dettaglio dell'area di approdo in cui sono mappate le aree bosco e le relative aree annesse.

Come evidenziato dalla figura 0-2 il Tracciato di Progetto e la Pista di Lavoro (corridoio di 30 m) non interferiscono né con l'area bosco ivi rappresentata né con la relativa area annessa.

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, tapitalia@tap-ag.com  
Commercial register number: 12318591000  
www.tap-ag.com | www.conoscitap.it



**Figura 0-2 PUTT/p (ambiti territoriali distinti, componenti e insiemi)**

Fonte: PUTT/p (2006), Modificata da ERM

La successiva figura 0-3 evidenzia come la lunghezza del microtunnel e la relativa area cantiere siano state progettate per salvaguardare l'area boschiva litoranea. Infatti, tale tecnologia, permetterà di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea raggiungendo una profondità di circa 10 metri dal piano campagna. Si sottolinea che il posizionamento dell'area cantiere per la realizzazione del microtunnel è stato appositamente localizzato in un'area agricola al fine di non interferire con l'area di bosco/macchia mediterranea.




Figura 0-3 PUTT/p (ambiti territoriali distinti, componenti e insiemi)

Fonte: PUTT/p (2006), Modificata da ERM

Il Progetto TAP, attraverso un'accurata definizione del tracciato in fase di progettazione e all'utilizzo della tecnica costruttiva del microtunnel, eviterà qualsiasi impatto sulle aree a bosco e sulle relative aree annesse, risultando così in conformità con le norme tecniche nel PUTT/p.

## Il Progetto TAP e le aree boschive - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

### Introduzione

Nel mese di aprile 2013, TAP Italia ha analizzato la Proposta del PPTR (presa in visione presso gli uffici della Regione Puglia), tra cui le tavole riguardanti il Sistema delle Tutele e in particolare la tavola n.6.2.1 "Struttura Ecosistemica ambientale – Componenti Vegetazionali" per verificare la conformità del progetto

### Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, tapitalia@tap-ag.com  
Commercial register number: 12318591000  
www.tap-ag.com | www.conoscitap.it



Trans Adriatic Pipeline

ai vincoli previsti, ivi inclusi le Aree Bosco (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e le eventuali relative aree di rispetto.

Dopo un'attenta analisi, è stato verificato che nessuna area boschiva vincolata e mappata nella cartografia del Piano veniva interferita dal tracciato di progetto. Inoltre la Proposta del PPTR, approvata con DGR n.1 dell'11 ottobre 2010 e tuttora disponibile sul sito della Regione Puglia, non prevede vincolo per Area di Rispetto Bosco.

Tale vincolo (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) è stato inserito solo al momento dell'adozione del PPTR (nel mese di agosto 2013 con delibera n. 1435/2013) con la pubblicazione della nuova cartografia, delle Norme Tecniche di Attuazione definitive e dei file vettoriali.


### **Conformità del Progetto al PPTR adottato**

Si riporta di seguito quanto già trattato nella Relazione Paesaggistica (Allegato 8 del SIA, paragrafo 3.2), e nel Quadro Programmatico (paragrafo 3.3.4.5 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR) per quanto concerne la Struttura Economica e Ambientale.

Le Figura 0-1 e 0-2 presentano le Componenti Botanico Vegetazionali cartografate dal PPTR adottato. Da entrambe le figure si possono apprezzare come la linea spezzata della condotta sia il risultato di continue micro-ottimizzazioni finalizzate alla salvaguardia ambientale, sociale e dei beni culturali.


### **Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, [tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)  
Commercial register number: 12318591000  
[www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com) | [www.conoscitap.it](http://www.conoscitap.it)



**Figura 0-1 Componenti Botanico-Vegetazionali – PPTR**

Fonte: PPTR (Agosto 2013), Modificata da ERM



**Figura 0-2 Componenti Botanico-Vegetazionali – PPTR**

Fonte: PPTR (Agosto 2013), Modificata da ERM



Trans Adriatic Pipeline

Le figure evidenziano come il tracciato, l'area cantiere del microtunnel e la Pista di Lavoro intersechino l'Area di rispetto dei boschi. In tali aree ai sensi dell'art.63, non è ammissibile la "a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva...[omissis]... a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".

In aggiunta si evidenzia come l'area *Bosco a nord ovest di San Foca, pur apparentemente interferita dal tracciato di progetto, sia tutelata attraverso l'utilizzo della tecnologia di microtunneling*. In tale area, ai sensi dell'art. 62, non è ammissibile la "realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente".

A tal proposito si precisa che in relazione alle disposizioni sopra richiamate, la scrivente società sta predisponendo dettagliate e puntuali osservazioni con le quali si provvederà ad illustrare le ragioni dell'illegittimità giuridica formale e sostanziale di tali prescrizioni con conseguente necessità di modifica delle stesse.

In via ulteriore, si precisa che a seguito della modifica apportata all'art. 105 delle NTA del PPTR con al DGR n. 2022/2013, le misure di salvaguardia ivi previste si applicano unicamente "sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice" e non più anche agli "ulteriori contesti territoriali" individuati dal PPTR; allo stato pertanto, con riferimento a quest'ultima categoria di vincoli paesaggistici (tra cui sono comprese proprio le aree di rispetto dei boschi), le previsioni del PPTR meramente adottato non sono efficaci e non costituiscono quindi parametro di valutazione del progetto qui di interesse sotto il profilo paesaggistico.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 95 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PPTR, le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, dette opere siano comunque:

- a) compatibili con gli obiettivi di qualità;
- b) non abbiano alternative localizzative e/o progettuali (art. 37).

Per quanto riguarda il punto a) gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito, definiti nel PPTR e i relativi sotto obiettivi (definiti nella Scheda dell'Ambito 10/Tavoliere Salentino - Elaborato n.5 del PPTR) sono riportati nella Tabella seguente, unitamente alla relativa verifica di compatibilità del Progetto.

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy  
Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, tapitalia@tap-ag.com  
Commercial register number: 12318591000  
www.tap-ag.com | www.conoscitap.it



Trans Adriatic Pipeline

**Tabella 1-1 Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito – Struttura Ecosistemica Ambientale (Vincoli: bosco, area di rispetto dei boschi)**

Obiettivi	Compatibilità del Progetto
Migliorare la qualità ambientale del territorio	La realizzazione del microtunnel garantirà la non interferenza con l'area boscata. Le aree di rispetto dei boschi, saranno ripristinate al termine della fase di cantiere.
Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale	Come descritto nel Capitolo 8 dell'ESIA il progetto, nella sua fase di esercizio, non prevede la frammentazione degli habitat naturali.
Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi	Nella fase di esercizio l'attività agricola lungo il tracciato del gasdotto non sarà preclusa.
Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici	Il progetto è stato ottimizzato per non interferire con la Palude di Cassano, garantendo quindi il suo equilibrio geomorfologico.
Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali	Il progetto non interferisce con corsi d'acqua.
Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri	La realizzazione del microtunnel garantirà la non interferenza con i paesaggi costieri.
Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi	Nella fase di esercizio l'attività agricola lungo il tracciato del gasdotto non sarà preclusa.

Per quanto invece concerne il punto b), si sottolinea come il Progetto rappresenti la migliore soluzione in termini di impatto ambientale e come tale non abbia alternative localizzative e/o progettuali (così come illustrato nell'Allegato 2 - Analisi delle Alternative del SIA).

**Trans Adriatic Pipeline AG Italy, Branch**

Via IV Novembre, 149, 00187 Rome, Italy

Phone: +39 06 45 46 941, fax: +39 06 45 46 94 444, [tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)

Commercial register number: 12318591000

[www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com) | [www.conoscitap.it](http://www.conoscitap.it)



Trans Adriatic Pipeline AG Italia, Branch  
Via IV Novembre, 149, 00187 Roma, Italia  
Tel.: +39 06 45 46 941  
Fax: +39 06 45 46 94 444  
[tapitalia@tap-ag.com](mailto:tapitalia@tap-ag.com)  
[esia-comments@tap-ag.com](mailto:esia-comments@tap-ag.com)  
[www.tap-ag.com](http://www.tap-ag.com) | [www.conoscitap.it](http://www.conoscitap.it)

Data 04/2014

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al presente documento sono riservati. La riproduzione, la diffusione o la messa a disposizione di terzi dei contenuti del presente documento sono vietate, se non sono preventivamente autorizzate da TAP AG.  
La versione aggiornata del documento è disponibile nel database del Progetto TAP.